

XV legislatura

Atto comunitario n. 33

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento n. 2004/2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (COM (07) 364 def.)

N. 76
4 dicembre 2007

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XV legislatura

Atto comunitario n. 33

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento n. 2004/2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (COM (07) 364 def.)

Dossier n. 76
4 dicembre 2007

A cura di Benedetta Cuomo

XV Legislatura
Dossier

Servizio affari internazionali

Direttore

Maria Valeria Agostini tel. 06 6706_2405

Segretario parlamentare

Documentarista

Federico Pommier Vincelli _3542

Segreteria

Simona Petrucci

Marzia Aizpuru

Fax 06 6706_4336

_2989

_3666

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

fax 06 6706_3677

Consigliere parlamentare capo ufficio

Luigi Gianniti

_2891

Consigliere

Davide A. Capuano

_3477

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare

capo ufficio

Alessandra Lai

_2969

Segretario parlamentare

Documentarista

Elena Di Pancrazio

_3882

Coadiutori parlamentari

Nadia Quadrelli

_2653

Laura E. Tabladini

_3428

Monica Delli Priscoli

_4707

Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

_2359

Luca Briasco

_3581

Viviana Di Felice

_3761

Coadiutori parlamentari

Marianna Guarino

_5370

Silvia Perrella

_2873

Antonia Salera

_3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 233237384

Segretario parlamentare

Interprete Coordinatore

Paola Talevi

_2482

Consigliere parlamentare capo ufficio

Stefano Filippone Thaulero

_3652

Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

_4529

Segretario parlamentare Documentarista

Giuseppe Trezza

_3478

Segretari parlamentari Interpreti

Alessio Colarizi Graziani

3418

Patrizia Mauracher

_3397

Claudio Olmeda

_3416

Cristina Sabatini

_2571

Angela Scaramuzzi

_3417

INDICE

NOTA ILLUSTRATIVA	Pag.	I
Atto comunitario n. 33: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento n. 2004/2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo COM (07) 364 def.)	"	1
Parere del servizio giuridico (doc. 13780/07)	"	15
Nota informativa del Segretariato generale del Consiglio (doc. 15639/07)	"	29
Progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee - Testo di compromesso della Presidenza (doc. 15465/07) (in lingua inglese)	"	31
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo statuto e finanziamento dei partiti politici a livello europeo - Testo di compromesso della Presidenza (doc. 15463/07) (in lingua inglese)	"	37
Risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 29 novembre 2007 sul progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee	"	51
Risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 29 novembre 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo statuto e finanziamento dei partiti politici a livello europeo	"	53
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2004/2003 del 4 novembre 2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo	"	59
Regolamento del Consiglio n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (artt. 108 e 109)	"	69
Trattato che istituisce la Comunità europea - Articolo 279	"	73



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.6.2007
COM(2007) 364 definitivo
2007/0130 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/ 2003 che stabilisce le norme relative allo
statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivazione e obiettivi della proposta**

L'articolo 191 del trattato CE riconosce il ruolo fondamentale svolto dai partiti politici a livello europeo e costituisce la base giuridica del regolamento sui partiti politici adottato nel 2003 dal Parlamento europeo e dal Consiglio. In un'ottica di consolidamento e di ottimizzazione delle infrastrutture democratiche dell'Unione europea, con la presente proposta si intende migliorare e adeguare detto regolamento alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi quattro anni¹.

Il regolamento si è rivelato efficace in quanto ha fornito il quadro necessario alle attività e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo. I partiti politici a livello europeo che hanno beneficiato di finanziamenti ai sensi del regolamento sono aumentati da otto a dieci e rappresentano un'ampia porzione delle forze politiche presenti in Europa. Il finanziamento proviene dalla linea di bilancio 402, capitolo 40, titolo IV, sezione I (Parlamento) del bilancio dell'Unione europea. Nonostante il regolamento si sia rivelato efficace, è normale che sorga la necessità di modificarlo alla luce dell'esperienza acquisita. L'obiettivo della presente proposta è quindi quello di introdurre un numero limitato di modifiche al regolamento (CE) n. 2004/2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo, adottato nel 2003.

• **Contesto generale**

Uno dei principali obiettivi politici dell'Unione europea rimane quello di promuovere uno spazio pubblico europeo e stimolare la partecipazione consapevole dei cittadini alla vita democratica dell'Unione. Il programma della Commissione di promozione della democrazia, del dialogo e del dibattito – il cosiddetto "piano D" – ha permesso di appurare che esiste un bisogno di consolidamento e ampliamento del dialogo politico e che esistono anche le possibilità di soddisfare tale bisogno.

Nel libro bianco su una politica europea di comunicazione, la Commissione ha insistito sull'importante ruolo dei partiti politici nello sviluppo di uno spazio pubblico europeo. La consultazione sul libro bianco ha confermato l'importanza di un maggior coinvolgimento dei partiti politici a livello europeo, che si traduca in dibattiti pubblici transfrontalieri in tutta l'Europa. Ciò potrebbe anche contribuire a stimolare la partecipazione alle elezioni europee. Analogamente, la comunicazione della Commissione "Elezioni europee 2004" ha sottolineato che i partiti politici europei possono svolgere un ruolo nella promozione della partecipazione dei cittadini UE al processo democratico a livello europeo e nazionale².

¹ GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

² COM (2006) 790. Elezioni europee 2004 Relazione della Commissione sulla partecipazione dei cittadini dell'Unione europea nello Stato membro di residenza (direttiva 93/109/CE) e sulle modalità elettorali (decisione 76/787/CE, modificata dalla decisione 2002/772/CE, Euratom).

Non è semplice – e certamente non esiste una soluzione unica al problema – soddisfare le aspirazioni democratiche dei cittadini alla democrazia e ad una maggiore partecipazione. Chiaramente, tali aspirazioni devono essere promosse tramite un'ampia gamma di iniziative e misure, privilegiando le iniziative dal basso che derivano dal coinvolgimento attivo dei cittadini. È importante garantire la più ampia partecipazione dei cittadini – compresi i giovani – alla vita democratica dell'Unione, affinché tutti possano far sentire la propria voce.

Un'azione a livello europeo può contribuire a stimolare e facilitare il conseguimento di tali obiettivi. Questo è stato, ed è tuttora, il motivo per istituire partiti politici a livello europeo, i quali svolgono un ruolo fondamentale nel colmare la distanza tra la politica a livello nazionale e la politica a livello europeo e nel dare voce ai cittadini europei.

2) VALUTAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUALMENTE IN VIGORE DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Conformemente all'articolo 12 del regolamento, il Parlamento europeo ha pubblicato una relazione sull'applicazione del regolamento stesso. L'articolo 12 afferma che la relazione "*indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento*". In data 23 marzo 2006, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui ha comunicato le proprie conclusioni³.

Nella risoluzione, il Parlamento europeo ha individuato una serie di problemi relativi al funzionamento del regolamento, raccomandando alcune modifiche.

Tali raccomandazioni si possono suddividere in tre categorie:

a) Raccomandazioni relative alla modifica delle disposizioni finanziarie del regolamento, in modo da tenere conto dei bisogni specifici dei partiti politici a livello europeo

Queste raccomandazioni riguardano in particolare la possibilità di costituire riserve finanziarie con fondi provenienti da fonti esterne al bilancio UE, l'allentamento delle restrizioni sul trasferimento di fondi tra le diverse rubriche di bilancio, la possibilità di garantire la sicurezza finanziaria necessaria per la programmazione a lungo termine e la possibilità di riportare una certa percentuale degli stanziamenti al primo trimestre dell'esercizio successivo.

b) Raccomandazioni alla Commissione affinché presenti proposte di sostegno alle fondazioni politiche europee affiliate ai partiti politici a livello europeo

Queste raccomandazioni riguardano la necessità di stimolare lo sviluppo di fondazioni politiche europee che sostengano e facilitino le attività dei partiti politici a livello europeo di promozione dell'informazione e del dibattito di natura politica; in particolare, la Commissione è invitata a presentare una proposta sulle modalità di sostegno alle fondazioni politiche europee.

³ GU C 45E dell'1.12.2006, pag. 127.

c) Varie raccomandazioni alla Commissione affinché riesamini altri aspetti del regolamento sulla base delle raccomandazioni delle parti interessate

Queste raccomandazioni riguardano in particolare i problemi che derivano dalla mancanza di uniformità in merito allo status giuridico dei partiti politici a livello europeo. Nella relazione si sottolinea poi l'insufficiente chiarezza delle norme che regolano la partecipazione dei partiti europei alle campagne elettorali. Infine, il Parlamento chiede che, in tale contesto, si tenga conto delle organizzazioni politiche giovanili europee.

3) Aspetti giuridici della proposta

Sintesi delle misure proposte

Nel redigere la presente proposta, la Commissione ha tenuto scrupolosamente conto delle raccomandazioni del Parlamento europeo.

Va sottolineato che lo stesso Parlamento ha adottato una serie di iniziative per risolvere i problemi indicati nella sua risoluzione, modificando, in data 1 febbraio 2006, la decisione dell'ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003⁴. Con la presente proposta di modifica del regolamento si intende quindi porre rimedio esclusivamente alle carenze per le quali è necessaria una modifica del regolamento in questione e che non possono essere introdotte dal solo Parlamento. Come indicato, la linea di bilancio in questione fa parte della sezione Parlamento del bilancio UE e l'ordinatore è il Parlamento.

Le modifiche proposte dalla Commissione fanno capo a tre istanze principali. Per quanto riguarda il miglioramento delle disposizioni finanziarie che regolano il finanziamento dei partiti politici a livello europeo, si propone una duplice modifica. In primo luogo, si propone di permettere ai partiti politici di riportare al primo trimestre dell'anno successivo una determinata percentuale (25%) delle entrate annue complessive, in deroga alla norma dell'assenza di profitto di cui all'articolo 109 del regolamento finanziario. Tale disposizione permetterà ai partiti di adeguarsi meglio alle variazioni di circostanze e priorità politiche, difficilmente prevedibili nella fase di preparazione dei bilanci annuali e dei programmi di lavoro.

In secondo luogo, si propone che i partiti politici a livello europeo possano costituire riserve finanziarie sulla base delle entrate, da loro stessi generate, eccedenti un nuovo livello minimo di cofinanziamento ridotto al 15%. Il nuovo articolo 9, paragrafo 8, che costituisce anch'esso una deroga alla norma dell'assenza di profitto di cui all'articolo 109 del regolamento finanziario, permetterà ai partiti un maggiore margine di sicurezza finanziaria e di programmazione, dando contemporaneamente ai partiti un forte incentivo a incrementare le risorse proprie e quindi a diminuire la dipendenza dai finanziamenti pubblici a livello europeo. Per garantire un equilibrio adeguato, si propone che i partiti possano costituire risparmi corrispondenti al 100% delle entrate annue medie. Se un partito supera tale soglia, il livello delle sovvenzioni pubbliche future sarà ridotto in proporzione.

⁴ GU C 150 del 28.6.2006, pag. 9.

Per quanto riguarda le fondazioni politiche a livello europeo, la Commissione ritiene che esse svolgano effettivamente un ruolo importante nel sostenere e promuovere le attività e gli obiettivi dei partiti politici a livello europeo. Le fondazioni politiche europee possono sostenere e integrare le iniziative dei partiti politici svolgendo una serie di attività che contribuiscano al dibattito sulle politiche pubbliche europee e sull'integrazione europea e possono svolgere una funzione di catalizzatori per nuove idee, analisi e opzioni politiche. Esse possono quindi accogliere tutti i soggetti interessati, tra cui le fondazioni politiche nazionali e i rappresentanti del mondo accademico, in grado di arricchire il dibattito pubblico e di elaborare proposte politiche nuove e innovative.

In molti Stati membri, le fondazioni politiche svolgono già un ruolo importante all'interno dei sistemi politici nazionali, anche grazie alle possibilità di intraprendere attività differenti e di più ampio respiro rispetto ai partiti politici a livello europeo, i quali, per ovvi motivi, si concentrano maggiormente sulle questioni di politica corrente dell'Unione europea. Tra le attività che potrebbero intraprendere le fondazioni politiche, si possono segnalare le seguenti:

attività di osservazione, analisi ed arricchimento del dibattito sulle politiche pubbliche europee e sul processo di integrazione europea;

attività di sostegno a seminari, azioni di formazione e conferenze di livello europeo e a studi europei sui temi di cui sopra a cui partecipano i soggetti maggiormente implicati;

creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, tra fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico, organizzazioni giovanili e altri rappresentanti della società civile.

Poiché le fondazioni politiche sono strettamente associate ai partiti politici a livello europeo, si propone che esse presentino la domanda di finanziamento tramite il partito politico a livello europeo al quale sono affiliate (cfr. nuovo articolo 4, paragrafo 4). Per garantire la trasparenza e conformemente al principio del bilancio basato sulle attività (*activity based budgeting*), gli stanziamenti a favore delle fondazioni politiche a livello europeo potrebbero fare capo a una linea di bilancio distinta, nel quadro del capitolo 40 del titolo IV della sezione I (Parlamento) del bilancio dell'Unione europea.

Infine, si propone di disporre in modo chiaro che gli stanziamenti a carico del bilancio dell'Unione europea possono essere utilizzati anche per finanziare campagne organizzate dai partiti politici a livello europeo nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, a condizione che ciò non costituisca un finanziamento diretto o indiretto dei partiti politici nazionali o dei loro candidati. Tale modifica è la conseguenza logica del fatto che – conformemente al regolamento in vigore – i partiti politici a livello europeo devono avere partecipato alle elezioni del Parlamento europeo o avere espresso l'intenzione di parteciparvi.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/ 2003 che stabilisce le norme relative allo
statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 191,

vista la proposta della Commissione⁵,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁶,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2004/2003 prevede che il Parlamento europeo pubblichi una relazione sull'applicazione del regolamento e indichi, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento.

(2) Nella sua risoluzione del 23 marzo 2006 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003⁷, il Parlamento europeo ha concluso che alcuni aspetti del regolamento dovessero essere migliorati alla luce dell'esperienza acquisita dalla sua entrata in vigore nel 2003.

(3) Nel contesto del presente regolamento è opportuno introdurre disposizioni che prevedano il sostegno finanziario alle fondazioni politiche a livello europeo, in quanto le fondazioni politiche a livello europeo affiliate ai partiti politici a livello europeo possono, tramite le proprie attività, sostenere e perseguire gli obiettivi dei partiti politici europei, segnatamente in termini di contributo al dibattito sulle politiche pubbliche europee e sull'integrazione europea, oltre a svolgere la funzione di catalizzatori per nuove idee, analisi e opzioni politiche.

(4) Garantire la massima partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione rimane un obiettivo importante. A tale riguardo, le organizzazioni politiche giovanili possono svolgere un ruolo particolare, stimolando l'interesse dei giovani per il sistema politico

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU C 292E dell'1.12.2006, pag. 6.

dell'Unione, agevolandone la conoscenza concreta e incoraggiando attivamente la loro partecipazione al processo democratico a livello europeo.

(5) È opportuno modificare le norme che regolano il finanziamento dei partiti politici a livello europeo per tenere maggiormente conto delle condizioni particolari in cui operano e segnatamente dei cambiamenti nelle priorità politiche e nei programmi politici che possono avere un'incidenza sui bilanci e che i partiti politici non sono in grado di prevedere al momento di redigere i programmi di lavoro e i bilanci annuali. A tale scopo, è opportuno introdurre la possibilità di un riporto limitato di fondi al primo trimestre dell'anno successivo.

(6) Per migliorare la capacità di programmazione finanziaria a lungo termine dei partiti, tenere conto dei bisogni finanziari che variano da un anno all'altro e spronare maggiormente i partiti a non fare esclusivo affidamento sui finanziamenti pubblici, è opportuno che i partiti politici a livello europeo possano costituire riserve finanziarie limitate, utilizzando risorse proprie che abbiano una provenienza diversa dal bilancio dell'Unione europea.

(7) Per creare condizioni favorevoli al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e per incoraggiare questi ultimi a realizzare un'adeguata programmazione finanziaria a lungo termine, è necessario modificare il livello minimo di cofinanziamento richiesto.

(8) Allo scopo di rafforzare e promuovere ulteriormente il carattere europeo delle elezioni del Parlamento europeo, è opportuno prevedere chiaramente che gli stanziamenti a carico del bilancio dell'Unione europea possano essere utilizzati anche per finanziare campagne organizzate dai partiti politici a livello europeo nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, a condizione che ciò non costituisca un finanziamento diretto o indiretto dei partiti politici nazionali o dei loro candidati.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2004/2003 è modificato come segue:

(1). All'articolo 2, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. "fondazioni politiche a livello europeo": enti o reti di enti dotati di personalità giuridica in uno Stato membro, affiliati ad un partito politico a livello europeo, che, attraverso le proprie attività, sostengono ed integrano gli obiettivi di tale partito, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

attività di osservazione, analisi e arricchimento del dibattito sulle politiche pubbliche europee e sul processo di integrazione europea;

attività di organizzazione e sostegno relative a seminari, azioni di formazione, conferenze, studi europei sui temi di cui sopra a cui partecipano i soggetti maggiormente implicati, tra cui organizzazioni giovanili e rappresentanti della società civile;

creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, tra fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico ed altri soggetti interessati."

(2). L'articolo 3 è così modificato:

I seguenti paragrafi, secondo e terzo, sono aggiunti dopo la lettera d):

"Una fondazione politica a livello europeo soddisfa le condizioni seguenti:

a) è affiliata ad uno dei partiti politici a livello europeo riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, come certificato dal partito in questione;

b) rispetta, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto.

Nel quadro del presente regolamento, spetta a ciascun partito politico e a ciascuna fondazione politica a livello europeo definire le modalità specifiche delle loro relazioni, che devono prevedere un'adeguata separazione tra la gestione quotidiana e le strutture direttive della fondazione politica a livello europeo, da una parte, e il partito politico a livello europeo al quale essa è affiliata, dall'altra."

(3). All'articolo 4 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5, 6 e 7:

"4. Una fondazione politica a livello europeo può richiedere un finanziamento tramite il partito politico a livello europeo al quale è affiliata.

5. I fondi destinati alle fondazioni politiche a livello europeo sono ripartiti in base all'affiliazione di queste a un partito politico a livello europeo, conformemente a quanto disposto da / alle disposizioni di cui a l'articolo 10, paragrafo 1. Ai fondi ripartiti in questo modo si applica l'articolo 9.

6. I fondi destinati ad una fondazione politica a livello europeo possono essere utilizzati esclusivamente per finanziare le attività della fondazione stessa, di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

7. Nella valutazione delle domande di finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea, le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 si applicano, *mutatis mutandis*, alle fondazioni politiche a livello europeo."

(4). All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6:

"4. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano, *mutatis mutandis*, alle fondazioni politiche a livello europeo.

5. Se, a livello europeo, un partito politico al quale la fondazione politica è affiliata perde il proprio status (di partito riconosciuto), la fondazione politica è esclusa dal finanziamento previsto dal presente regolamento.

6. Se il Parlamento europeo ritiene che una o più delle condizioni di cui all'articolo 3, lettera c), non siano più soddisfatte, la fondazione politica a livello europeo in questione è esclusa dal finanziamento previsto dal presente regolamento".

(5). L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Obblighi collegati al finanziamento

1. Un partito politico a livello europeo e una fondazione politica a livello europeo:
 - a) pubblicano annualmente le proprie entrate e uscite e una dichiarazione relativa all'attivo e al passivo;
 - b) dichiarano le proprie fonti di finanziamento, fornendo un elenco dei donatori e delle donazioni ricevute da ciascun donatore, ad eccezione di quelle che non superano 500 EUR.

Essi non possono accettare:

- a) le donazioni anonime,
- b) le donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo,
- c) le donazioni provenienti da imprese sulle quali i pubblici poteri possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante a titolo della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle regole che la disciplinano,
- d) le donazioni che superano 12000 EUR all'anno e per donatore, provenienti da qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle imprese di cui alla lettera c), fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3.

2. I contributi a favore di un partito politico a livello europeo provenienti dai partiti politici nazionali affiliati sono ammissibili. Essi non possono superare il 40 % del bilancio annuale di quest'ultimo.

3. I contributi a favore di una fondazione politica a livello europeo provenienti da fondazioni politiche nazionali affiliate e da partiti politici a livello europeo sono ammissibili. Essi non possono superare il 40 % del bilancio annuale della fondazione in questione".

- (6) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

Divieto di finanziamento

1. I fondi destinati ai partiti politici a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea o di qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e in particolare dei partiti politici nazionali, che restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali.

2. Il fondi destinati alle fondazioni politiche a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di partiti politici a livello europeo o nazionale né di fondazioni a livello nazionale.”

(7). L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

Natura delle spese

Fatto salvo il finanziamento delle fondazioni politiche, gli stanziamenti provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea conformemente al presente regolamento possono essere utilizzati soltanto per coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel programma politico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

Tali spese comprendono le spese amministrative, quelle per il sostegno tecnico, le riunioni, la ricerca, le manifestazioni transfrontaliere, gli studi, l'informazione e le pubblicazioni.

Tali spese possono inoltre comprendere campagne di finanziamento realizzate dai partiti politici a livello europeo nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, a cui essi partecipano come richiesto dall' articolo 3, lettera d). Ai sensi dell'articolo 7, tali stanziamenti non costituiscono un finanziamento diretto o indiretto di partiti politici nazionali o di loro candidati.”

(8). L'articolo 9 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e delle fondazioni politiche a livello europeo sono determinati nel quadro della procedura di bilancio annuale e sono attuati conformemente al regolamento finanziario (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio*) e le relative modalità di esecuzione applicabili al bilancio generale delle Comunità (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione**).

Le procedure di esecuzione del presente regolamento sono fissate dall'ordinatore. "

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il controllo dei finanziamenti assegnati nel quadro del presente regolamento è esercitato conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Il controllo è effettuato inoltre sulla base di una certificazione annuale ad opera di un organismo di audit esterno e indipendente. La certificazione è trasmessa al Parlamento europeo entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario pertinente".

c) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 7, 8 e 9:

"7. Se, al termine dell'esercizio per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, le entrate risultano superiori alle spese, un partito politico può riportare all'esercizio successivo una percentuale dell'importo eccedente pari al massimo al 25% delle entrate totali per quell'esercizio, in deroga alla norma dell'assenza di profitto di cui all'articolo 109 del regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, a condizione che essa sia usata entro il primo trimestre di tale esercizio.

8. Ai fini della verifica del rispetto della norma dell'assenza di profitto, non sono prese in considerazione le risorse proprie, in particolare le donazioni e le quote di adesione versate dai membri, aggregate nelle operazioni annuali di un partito politico a livello europeo, che superano il 15% dei costi ammissibili a carico del beneficiario.

9. Le disposizioni di cui al paragrafo 8 non si applicano se le riserve finanziarie di un partito politico europeo a livello europeo superano il 100% delle sue entrate annue medie".

* G.U. L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

** G.U. L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(9). All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono superare l'85% del bilancio di un partito politico o di una fondazione a livello europeo. L'onere della prova spetta al partito politico a livello europeo interessato.

(10). L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“Articolo 12

Valutazione

Entro il 15 febbraio 2011, il Parlamento europeo pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento.”

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 ottobre 2007 (16.10)
(OR. fr)**

13780/07

LIMITE

**JUR 366
PE 308
INST 113
CODEC 1057**

PARERE DEL SERVIZIO GIURIDICO*

n. prop. Com: 11559/07 PE 228 INST 90 CODEC 770

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/ 2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo¹
– Base giuridica

I. INTRODUZIONE

1. Nella riunione del Gruppo "Affari generali" del 12 settembre è stato chiesto al Servizio giuridico di formulare un parere sulla base giuridica della proposta di regolamento in oggetto. In questo contesto, si tratta più in particolare, di stabilire:
- se le disposizioni relative alle fondazioni europee che figurano nella proposta di regolamento rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 191 del trattato CE, e

* Il presente documento contiene una consulenza legale tutelata dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e non resa accessibile al pubblico dal Consiglio dell'Unione europea. Il Consiglio si riserva tutti i diritti di legge riguardo a qualsiasi pubblicazione non autorizzata.

¹ GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

- se sia possibile stabilire deroghe alle disposizioni del regolamento finanziario in un atto separato da quest'ultimo e basato sull'articolo 191 del trattato CE.
2. Nella riunione del gruppo del 21 settembre il Servizio giuridico ha fornito un parere orale preliminare sui due quesiti. A richiesta del gruppo, il presente parere riprende e sviluppa il parere reso oralmente dalla rappresentante del Servizio giuridico.

II. OBIETTIVO E CONTENUTO DELLA PROPOSTA

3. In via preliminare, il Servizio giuridico ricorda che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia²:
- la scelta del fondamento normativo di un atto comunitario dev'essere basata su circostanze obiettive, che possono essere sindacate in via giurisdizionale, tra cui figurano, segnatamente, lo scopo e il contenuto dell'atto;
 - se l'esame di un atto comunitario dimostra che esso persegue una duplice finalità o che ha una doppia componente e se una di queste è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante;
 - in via eccezionale, ove sia provato che l'atto persegue contemporaneamente più obiettivi tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro, tale atto dovrà basarsi sui diversi fondamenti normativi di pertinenza;
 - il cumulo dei due fondamenti normativi è però escluso quando le procedure previste relativamente all'una e all'altra base giuridica sono incompatibili.

² Si veda, a titolo di esempio, la sentenza della Corte del 29 aprile 2004, causa C-338/01, Commissione/Consiglio, Racc. 2004, pagina I-4829 e la sentenza della Corte del 4 aprile 2000, causa C-269/97, Commissione/Consiglio, Racc. 2000 pagina I-02257.

4. L'obiettivo e il contenuto della proposta della Commissione in oggetto vanno analizzati come segue:
- a) come illustrato dalla Commissione nella relazione, la proposta della Commissione si pone principalmente due obiettivi³:
 - i) consentire il sostegno finanziario a carico del bilancio dell'Unione a fondazioni a livello europeo affiliate ai partiti politici a livello europeo;
 - ii) migliorare le disposizioni finanziarie relative al finanziamento dei partiti politici a livello europeo, in particolare introducendo una serie di deroghe al regolamento finanziario;
 - b) per conseguire questi obiettivi, la proposta in causa contiene una serie di disposizioni riguardanti in particolare:
 - iii) la definizione di *fondazioni a livello europeo affiliate a partiti politici a livello europeo*, i relativi compiti e le condizioni alle quali possono accedere a sovvenzioni a carico del bilancio, nonché la procedura da seguire a tal fine;
 - iv) gli obblighi e i divieti collegati al finanziamento di dette fondazioni;
 - v) deroghe alla norma dell'assenza di profitto di cui all'articolo 109 del regolamento finanziario⁴ per consentire ai partiti politici a livello europeo di riportare il 25% delle entrate annue al primo trimestre dell'esercizio successivo e di costituire riserve nei limiti del 15%.

III. BASE GIURIDICA PROPOSTA DALLA COMMISSIONE

5. A norma dell'articolo 191 del trattato CE: *"I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, determina lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento."*

³ La proposta è inoltre intesa a consentire ai partiti politici a livello europeo di utilizzare le sovvenzioni a carico del bilancio per le campagne elettorali.

⁴ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1). Si ricorda che, a norma dell'articolo 109, paragrafo 2 del regolamento finanziario: *"Le sovvenzioni non possono avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario."*

Secondo la dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 191 del trattato CE: "*La Conferenza rammenta che le disposizioni di cui all'articolo 191 non implicano alcun trasferimento di competenze alla Comunità europea e lasciano impregiudicata l'applicazione delle pertinenti norme costituzionali nazionali. Il finanziamento dei partiti politici a livello europeo tramite il bilancio delle Comunità europee non può essere utilizzato per finanziare direttamente o indirettamente i partiti politici a livello nazionale. Le disposizioni sul finanziamento dei partiti politici si applicano, su una stessa base, a tutte le forze politiche rappresentate nel Parlamento europeo.*".

6. Si pone il problema di stabilire se l'articolo 191 del trattato CE, che costituiva già la base giuridica del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, costituisca anche la base giuridica appropriata per le disposizioni che la Commissione propone di inserire nel regolamento in causa, relative alle fondazioni europee e per quelle che derogano al regolamento finanziario.

IV. BASE GIURIDICA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FONDAZIONI EUROPEE

7. Le fondazioni europee non sono esplicitamente contemplate dall'articolo 191, che fa riferimento unicamente allo "*statuto dei partiti politici a livello europeo*". Tuttavia, leggendo il progetto di regolamento si può constatare che le disposizioni della proposta relative alle fondazioni europee si inseriscono, sia per scopo che per contenuto, nel quadro delle norme relative allo statuto dei partiti politici, e possono quindi rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 191 del trattato CE.
8. In effetti, tali disposizioni, quali formulate nella proposta in causa, riguardano fondazioni europee che sono strettamente collegate a un partito politico a livello europeo e che si limitano a sostenere e integrare l'attività di quest'ultimo. Si può pertanto ritenere che rientrino nel quadro dell'obiettivo perseguito dall'articolo 191 del trattato CE, vale a dire favorire l'integrazione dell'Unione e la formazione di una volontà e di coscienza politica europea attraverso la creazione di partiti politici a livello europeo.

Lo stesso dicasi per il loro contenuto. In effetti, secondo le disposizioni della proposta in causa:

- i) si tratta di fondazioni affiliate a un partito politico a livello europeo (articolo 2, paragrafo 4);
- ii) le loro attività sostengono ed integrano gli obiettivi del partito politico a livello europeo al quale sono affiliate (articolo 2, paragrafo 4); ne consegue che i compiti delle fondazioni rientrano appieno nell'obiettivo dell'articolo 191 del trattato CE;
- iii) la loro domanda di sovvenzione deve essere effettuata tramite il partito politico a livello europeo al quale sono affiliate (articolo 4, paragrafo 4);
- iv) la sovvenzione alla fondazione è attribuita in base all'affiliazione di questa a un partito politico a livello europeo (articolo 4, paragrafo 5);
- v) le fondazioni europee devono rispettare gli stessi principi dei partiti politici a livello europeo per poter rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (articolo 3, lettera b);
- vi) le spese finanziate sono direttamente collegate a quelle dei partiti politici a livello europeo (articolo 4, paragrafo 6);
- vii) se il partito politico a livello europeo al quale la fondazione politica è affiliata perde il proprio status di partito riconosciuto, la fondazione è esclusa dal finanziamento (articolo 5, paragrafo 5);
- viii) gli obblighi e i divieti collegati al finanziamento sono gli stessi di quelli dei partiti politici a livello europeo (articoli 6 e 7).

9. Da tutte queste considerazioni si evince che, a parere del Servizio giuridico, le disposizioni relative alle fondazioni europee quali proposte dalla Commissione siano, sotto il profilo sia dell'obiettivo sia del contenuto, strettamente collegate a quelle relative ai partiti politici a livello europeo, che figurano già nel regolamento n. 2004/2003. A condizione che questo stretto legame sia mantenuto, o addirittura rafforzato, nella proposta in causa, il Servizio giuridico ritiene che le fondazioni a livello europeo possano ricondursi al concetto di "*statuto dei partiti politici a livello europeo*" di cui all'articolo 191 del trattato CE.

10. Il Servizio giuridico reputa pertanto che, se il legislatore auspica l'inserimento nel regolamento (CE) n. 2004/2003 delle disposizioni relative alle fondazioni europee proposte dalla Commissione, l'articolo 191 del trattato CE costituisca una base giuridica sufficiente per tale inserimento.

**V. BASE GIURIDICA DELLE DISPOSIZIONI CHE DEROGANO AL
REGOLAMENTO FINANZIARIO**

11. La proposta in causa contiene disposizioni che derogano alla norma dell'assenza di profitto di cui all'articolo 109 del regolamento finanziario (si vedano l'articolo 9, paragrafi 7 e 8 della proposta di regolamento). L'inserimento di tali deroghe al regolamento finanziario costituisce un oggetto a sé stante della proposta della Commissione, che non può essere considerato accessorio rispetto all'oggetto principale di quest'ultima (costituito dalle disposizioni sulle fondazioni a livello europeo).

Si tratta pertanto di stabilire se tali deroghe possano essere inserite in base all'articolo 191 del trattato CE e se rendano necessaria o no una modifica preliminare di quest'ultimo.

12. Benché l'articolo 191 riguardi espressamente le "*disposizioni sul finanziamento dei partiti politici*" a livello europeo, è difficile presupporre che queste possano comprendere deroghe al regolamento finanziario, quando quest'ultimo non prevede siffatte deroghe.

13. Il Servizio giuridico ricorda che il regolamento finanziario ha carattere "sovralegislativo", così come il regolamento interno del consiglio, lo statuto dei funzionari europei o la decisione sulla procedura del comitato. Come si evince dai considerando 3 e 4 del preambolo, il regolamento finanziario ha lo scopo di enunciare i grandi principi e le regole di base che disciplinano l'intero settore del bilancio previsto dal trattato; in tal senso esso prevede eccezioni a tali regole solo per i casi strettamente necessari nel quadro di una disciplina rigorosa. Pertanto, in determinati casi, il regolamento finanziario prevede esplicitamente la possibilità di deroghe: si tratta ad esempio dell'articolo 113, paragrafo 2, secondo cui un atto di base può comprendere, a favore di organismi che perseguono un obiettivo di interesse generale europeo, disposizioni contrarie al principio secondo cui in caso di rinnovo le sovvenzioni di funzionamento hanno carattere degressivo; proprio sulla base di una siffatta norma è stato adottato l'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2004/2003 che prevede che *"il finanziamento dei partiti politici a livello europeo in quanto organismi che perseguono un obiettivo di interesse generale europeo non è soggetto alle disposizioni dell'articolo 113 del regolamento finanziario relative al carattere degressivo del finanziamento"*.
14. Dal carattere sovralegislativo del regolamento finanziario si evince che, in mancanza di una regola esplicita nel regolamento stesso, che consenta di inserirvi delle deroghe, queste ultime non possono essere introdotte senza una modifica formale di tale regolamento⁵. Una simile conclusione è tanto più valida per le deroghe che, nella fattispecie, hanno carattere permanente.
15. Questa conclusione si basa peraltro sulla giurisprudenza della Corte di giustizia che, in una sentenza del 23 febbraio 1988, ha rilevato che *"il Consiglio è tenuto a rispettare la regola procedurale da esso stesso fissata all'articolo 6, paragrafo 1, del suo regolamento interno. Esso*

⁵ Questa è stata anche la posizione del Servizio giuridico per quanto riguarda la definizione delle eccezioni alle regole dello statuto dei funzionari. Nel suo parere del 21 marzo 2007 (cfr. doc. 7667/07, punto 13) secondo il Servizio giuridico non è *"giuridicamente consentito al legislatore, su una base giuridica diversa dall'articolo 283 del trattato CE menzionato in precedenza, prevedere eccezioni o divergenze di sorta rispetto allo statuto comunitario. (...) Di conseguenza la decisione del Consiglio che istituisce l'Europol sulla base dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 30, paragrafo 2 e dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea non può prevedere eccezioni o divergenze rispetto allo statuto comunitario adottato sulla base dell'articolo 283 del trattato CE."*

non può discostarsene, sia pure con una maggioranza più elevata di quella richiesta per l'adozione o la modifica del regolamento interno, senza una modifica formale del regolamento stesso, che è un atto adottato ai sensi dell'articolo 5 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica" ⁶.

16. Ne consegue che il legislatore non può introdurre deroghe al regolamento finanziario senza una modifica formale del regolamento stesso, conformemente alla procedura prevista a tal fine all'articolo 279 del trattato CE (dal 1° gennaio 2007 il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di conti) ⁷. In altri termini l'articolo 279 del TCE costituisce la base giuridica necessaria e sufficiente per adottare le disposizioni della proposta che introducono deroghe al regolamento finanziario.

⁶ Cfr. sentenza della Corte del 23 febbraio 1988, causa 68/86, Racc. 1988, pag. 855.

⁷ Il fatto che, in determinati casi, il Consiglio abbia introdotto deroghe al regolamento finanziario tramite atti settoriali senza la modifica formale del regolamento, e anche senza basarsi sull'articolo 279 del TCE, non modifica questa conclusione poiché si tratta di deroghe di entità minore in casi molto specifici. Si può citare la decisione 2004/100/CE del Consiglio del 26 gennaio 2004 che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (base giuridica: articolo 308 del TCE), che al punto 2.1.3 dell'allegato stabilisce che "*in deroga all'articolo 114 del regolamento finanziario, le organizzazioni sindacali interprofessionali che partecipano al dialogo sociale europeo sono ammesse a usufruire dei finanziamenti previsti dal presente modulo anche laddove esse non siano dotate di personalità giuridica*"; il regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni dell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (basi giuridiche: articolo 167 e articolo 172, secondo comma del TCE) che all'articolo 33 prevede che "il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100% dei costi totali ammissibili", laddove l'articolo 113, paragrafo 1 del regolamento finanziario stabilisce che "la sovvenzione di un'azione non può finanziare l'integralità dei costi dell'azione..."; e l'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2007/198/Euratom del Consiglio del 27 marzo 2007 che istituisce l'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (basi giuridiche: articolo 47 e 48 del trattato Euratom) che dispone che il regolamento finanziario dell'impresa comune può discostarsi dal regolamento finanziario quadro laddove ciò sia necessario per tener conto delle specifiche esigenze operative "...previa consultazione con la Commissione", laddove l'articolo 185 del regolamento finanziario prevede che i regolamenti finanziari di questi organismi possano discostarsi dal regolamento quadro soltanto "...previo accordo della Commissione.".

17. Una siffatta modifica del regolamento finanziario può comportare:
- a) o l'introduzione nel regolamento finanziario di una clausola di abilitazione che consenta di derogare all'articolo 109 per i partiti politici europei (come avviene attualmente per le borse di studio e altre azioni specifiche); un regolamento specifico, adottato in base a detta clausola, potrebbe precisare successivamente il contenuto di tale deroga;
 - b) o l'introduzione diretta nell'articolo 109 del regolamento finanziario di una disposizione che renda esplicito il contenuto della deroga stessa.
18. Dalla dichiarazione della Commissione fatta in occasione dell'ultima modifica del regolamento finanziario risulta che la Commissione tenderebbe ad optare piuttosto per l'ipotesi a): infatti secondo questa dichiarazione *"la Commissione si impegna a presentare, se possibile, prima del febbraio 2007 una proposta che modifica il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo attraverso l'introduzione di disposizioni appropriate che escludano dalla regola dell'assenza di profitto di cui all'articolo 109 del regolamento finanziario, le risorse proprie, in particolare i contributi e le spese di adesione dei membri, ricomprese nelle operazioni annuali di un partito politico a livello europeo che superino il 25% delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2004/2003"*.⁸

Lo stesso dicasi per l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario⁹.

19. Detto ciò, e anche se le suddette due opzioni sono teoricamente ugualmente ipotizzabili, l'opzione a), se qualora si traducesse in un atto basato su una duplice base giuridica, solleverebbe la questione del cumulo di basi giuridiche e della "compatibilità" delle relative procedure decisionali. La questione viene esaminata qui di seguito.

⁸ Cfr. doc. 16071/06, allegato I, pag. 3.

⁹ Cfr. GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) 478/2007 della Commissione del 23 agosto 2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13). A norma di tale disposizione: *"Ogni proposta o modifica di proposta presentata all'autorità legislativa indica con chiarezza le disposizioni comportanti deroghe al regolamento finanziario o al presente regolamento, precisando nella relazione i motivi specifici che giustificano tali deroghe"*.

VI. CUMULO DI BASI GIURIDICHE

20. Qualora il Consiglio scegliesse di optare per l'opzione a) di cui sopra, ciò potrebbe comportare l'adozione, nel contesto della proposta in esame, delle deroghe all'articolo 109 del regolamento finanziario a favore dei partiti politici europei. Sarebbe pertanto necessario aggiungere l'articolo 279 del TCE alla base giuridica proposta dalla Commissione, vale a dire l'articolo 191 del TCE.
21. L'istituzione di deroghe al regolamento finanziario non costituisce infatti, come già detto, un obiettivo accessorio all'obiettivo principale alla proposta in esame; pertanto, tenuto conto della giurisprudenza della Corte secondo cui "*in via eccezionale, ove sia provato che l'atto persegue contemporaneamente più obiettivi tra loro inseparabili senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro, tale atto dovrà basarsi su diversi fondamenti normativi corrispondenti*"¹⁰, l'articolo 279 del trattato CE dovrebbe aggiungersi all'articolo 191 come base giuridica della proposta.
22. L'articolo 191 del trattato CE prevede la codecisione con il Parlamento europeo laddove l'articolo 279 del trattato CE prevede la semplice consultazione. Si pone pertanto la questione di sapere se il cumulo di queste due basi giuridiche sia conforme al trattato e alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Sebbene la giurisprudenza non sia completamente chiara al riguardo, da talune sentenze pronunciate dalla Corte risulta che il ricorso a più basi giuridiche non sarebbe possibile allorché le procedure previste per ciascuna base giuridica "*sono incompatibili*"¹¹. È pertanto necessario stabilire se le procedure di cui all'articolo 191 del TCE e l'articolo 279 siano o no "*incompatibili*".

¹⁰ Cfr. causa C-338/01, supra (nota 1), punti 55 e 56; causa C-281/01, Commissione/Consiglio ("Energy Star"), Racc. 2002 pag. I-12049, punto 35; causa C-211/01, Commissione/Consiglio, Racc. 2003, pag. I-8913, punto 40; causa C-300/89, Commissione/Consiglio ("Rifiuti di biossido di titanio"), Racc. 1991, pag. I-2867, punto 17; causa C-336/00, Huber, Racc. 2002, pag. I-7699, punto 31; parere 2/00, Racc. 2001, pag. I-9713, punto 23; cause C-164/97 e C-165/97, Parlamento/Consiglio, Racc. 1999, pag. I-1139, punto 14.

¹¹ Cfr. C-338/01, supra (nota 1), punto 57; causa C-300/89, cit., punti da 18 a 20; cause C-164/97 e C-165/97, cit., punto 14.

23. La giurisprudenza della Corte di giustizia si riferisce soprattutto a casi in cui l'aggiunta di due procedure svuoterebbe di significato una di esse. E' così che, nella causa "biossido di titanio", il ricorso alla duplice base giuridica è stato escluso in quanto sarebbe stato messo a repentaglio lo scopo stesso del procedimento di cooperazione; a parere della Corte questa procedura (ex articolo 149, paragrafo 2) e la procedura che prevede l'unanimità in seno al Consiglio (articolo 130S, diventato articolo 175) erano incompatibili nella misura in cui il collegamento di queste due procedure implicava il fatto che il Consiglio avrebbe potuto approvare gli emendamenti del Parlamento europeo soltanto deliberando all'unanimità. Secondo la Corte con il cumulo delle due basi giuridiche sarebbe stato messo a repentaglio lo scopo stesso del procedimento di cooperazione, che è quello di rafforzare la partecipazione del Parlamento europeo al processo legislativo della Comunità¹².
24. Nella fattispecie il cumulo delle due procedure comporterebbe proprio la modifica sostanziale del contenuto di una di esse, la procedura di consultazione, privando il Consiglio della possibilità di pronunciarsi per ultimo su qualsiasi modifica del regolamento finanziario¹³; in un contesto analogo il Servizio giuridico del Consiglio si è recentemente pronunciato nel senso che l'"ultima parola" sulla modifica del regolamento finanziario spetta al Consiglio¹⁴.
25. Nella fattispecie, il cumulo delle due basi giuridiche darebbe al Parlamento europeo un potere di codecisione sul regolamento finanziario che il trattato non gli attribuisce, in violazione del principio secondo cui "ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal [...] trattato" (articolo 7, paragrafo 1, secondo comma del trattato CE).

¹² Cfr. punti 18, 19 e 20 della sentenza.

¹³ Analogamente, l'Avvocato generale Kolkott, nelle sue conclusioni del 26 maggio 2005 nella causa C-178/03, ha considerato che in caso di cumulo di una base giuridica che prevede la codecisione con una base giuridica che non la prevede, "estendendo la procedura di codecisione all'ambito proprio dell'art. 133 CE si priverebbe il Consiglio del suo potere legislativo esclusivo, che esso dovrebbe condividere con il Parlamento. Siffatto esito contrasterebbe con la consapevole posizione assunta dagli Stati membri – e confermata in diverse conferenze intergovernative – riguardo alla procedura legislativa nella politica commerciale comune" (cfr. punto 61) (queste conclusioni non sono state seguite dalla Corte, che non ha tuttavia trattato specificamente la questione menzionata dall'Avvocato generale). L'avvocato generale Geelhoed aveva invece espresso la seguente considerazione: "Non vedo quale interesse verrebbe leso dall'adozione nel caso di specie della procedura di codecisione. Al contrario si è scelto l'iter legislativo più oneroso, che ha permesso di tenere conto del maggior numero possibile di interessi. Ammesso che ci si ponga dal punto di vista dell'equilibrio istituzionale: se nel diritto comunitario c'è una procedura che mira ad ottenere un equilibrio ottimale tra le competenze, questa mi sembra essere proprio la procedura di codecisione" (cfr. conclusioni del 10 settembre 2002 nella causa C-491/01, punto 180).

¹⁴ Parere del Servizio giuridico del 16 novembre 2006, documento 15397/06.


26. Nella sua sentenza nella causa C-338/01¹⁵, la Corte ha stabilito che le procedure previste dagli artt. 93 CE e 94 del trattato CE, da un lato, e quella di cui all'art. 95 del trattato CE, dall'altro, escludono che quest'ultima disposizione possa essere cumulata con uno degli altri due articoli menzionati per servire da fondamento normativo ad un unico e identico atto, aggiungendo che *"mentre per l'adozione di un atto sul fondamento degli artt. 93 CE e 94 CE è richiesta l'unanimità, per l'adozione di un atto sul fondamento dell'art. 95 CE è sufficiente la maggioranza qualificata"*. Nonostante nemmeno questa giurisprudenza corrisponda al caso di specie, si tratta di un altro caso (diverso da "biossido di titanio") in cui al Corte ha dichiarato "incompatibili" due procedure decisionali nella misura in cui una potrebbe svuotare l'altra del suo significato.
27. Certamente la pratica legislativa registra casi di cumulo di basi giuridiche che prevedono, da un lato, la procedura di codecisione e, dall'altro, la procedura di consultazione. Si tratta tuttavia di casi in cui sarebbe stato difficile, se non impossibile, separare gli elementi fondati su ciascuna delle basi giuridiche in questione e nei quali il Consiglio ha accettato il cumulo e le relative conseguenze per tale ragione. Nella fattispecie, invece, la parte della proposta che comporta deroghe al regolamento finanziario è chiaramente identificabile e può essere facilmente separata. Secondo il Servizio giuridico, una siffatta separazione - comunque necessaria per il carattere "sovralegislativo" del regolamento finanziario - consente per giunta di preservare la prerogativa del Consiglio di pronunciarsi per ultimo in materia di regolamento finanziario, nel pieno rispetto del principio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma del trattato CE.
28. Il Servizio giuridico ritiene pertanto che, per motivi di certezza del diritto e per le considerazioni esposte sopra, sia necessario separare la proposta della Commissione di modo che le deroghe al regolamento finanziario formino oggetto di un atto distinto, basato sull'articolo 279 del trattato CE e volto a modificare l'articolo 109 del regolamento finanziario. Il Servizio giuridico richiama l'attenzione sul fatto che, in tale ipotesi e nella misura in cui i due atti derivanti dalla separazione della proposta della Commissione restino nel campo di applicazione della proposta iniziale, la Commissione non è tenuta a presentare una nuova proposta in quanto il Consiglio può procedere a tale separazione (mediante consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti sull'atto che sarà basato sull'articolo 279 del trattato CE).

¹⁵ Cfr. nota 1.

VII. CONCLUSIONI

29. In conclusione, a parere del Servizio giuridico:

- se il legislatore desidera includere nel regolamento (CE) n. 2004/2003 le disposizioni relative alle fondazioni europee proposte dalla Commissione, l'articolo 191 del trattato CE costituisce una base giuridica sufficiente per tale inclusione;
- le deroghe al regolamento finanziario proposte dalla Commissione dovrebbero formare l'oggetto di una modifica specifica dell'articolo 109 di detto regolamento, basata sull'articolo 279 del trattato CE.



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 23 novembre 2007 (26.11)
(OR. en)

15639/07

Fascicolo interistituzionale:
2007/0130 (COD)
2007/0820 (CNS)

LIMITE


PE 381
INST 150
CODEC 1331

NOTA PUNTO "I"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti (Parte seconda)
n. prop. Com: 11559/07 PE 228 INST 90 CODEC 770
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/ 2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo

1. Il 3 luglio 2007, in virtù degli articoli 191 e 251 del trattato CE, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo.
2. Il 24 ottobre 2007 il **Comitato dei Rappresentanti Permanenti** ha deciso di scindere la proposta in due atti giuridici: un regolamento, basato sull'articolo 279 del trattato CE, contenente le disposizioni che modificano il regolamento finanziario (procedura di consultazione) e un regolamento, basato sull'articolo 191 del trattato CE, contenente le restanti disposizioni della proposta (codecisione).
3. In seguito alla suddetta decisione, il 25 ottobre 2007 il Consiglio ha consultato il Parlamento europeo e la Corte dei conti sul progetto di regolamento sulla base dell'articolo 279 del trattato CE.

4. I lavori effettuati dal **Gruppo "Affari generali"** nelle riunioni del 12 e 21 settembre, 5 e 12 ottobre, 9 e 23 novembre 2007 hanno permesso di raggiungere un accordo sui due testi di compromesso.
5. Si invita il **Comitato dei Rappresentanti permanenti** a:
- giungere a un orientamento generale sui testi che figurano nel documento 15463/07 PE 372 INST 144 CODEC 1308 e 15465/07 PE 373 INST 145;
 - incaricare il suo Presidente di informare il Presidente della commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo sui risultati dei negoziati in sede di Consiglio al fine di confermare l'accordo.
-



**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 23 November 2007

15465/07

**Interinstitutional File:
2007/0820 (CNS)**

LIMITE

**PE 373
INST 145**

NOTE

from : Presidency

to : delegations

No. prop. Cion.: 11559/07 PE 228 INST 90 CODEC 770

No. prev. doc. : 15322/07 PE 365 INST 139

Subject : Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 2004/2003 on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their funding

- draft Council Regulation amending Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002, further to the Permanent Representatives Committee's decision of 24 October 2007 to split the proposal
- Compromise text of the Presidency

Delegations will find attached a compromise text of the Presidency, as resulting from the meeting of the Working Party on General Affairs on 23 November 2007.

DRAFT

**Council Regulation
amending Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation
applicable to the general budget of the European Communities¹**

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 279 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission²,

Having regard to the opinion of the European Parliament³,

Having regard to the opinion of the Court of Auditors⁴,

Whereas:

- (1) Article 12 of Regulation (EC) No 2004/2003⁵ provides that the European Parliament is to publish a report on the application of the Regulation, including – where appropriate – possible amendments to be made to the funding system.
- (2) In its Resolution of 23 March 2006 on the application of Regulation (EC) No 2004/2003, the European Parliament considered that that Regulation should be improved on a number of points in the light of the experience gained since its entry into force in 2003.

¹ Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (OJ L 248, 16.9.2002, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1995/2006 of 13 December 2006 (OJ L 390, 30.12.2006, p. 1).

² OJ C

³ OJ C

⁴ OJ C

⁵ Regulation (EC) No 2004/2003 on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their funding (OJ L 297, 15.11.2003, p. 1).

- (3) The rules governing the financing of political parties at European level should be adapted to take better account of the special conditions under which political parties operate, including shifting political challenges and agendas creating budgetary impacts that political parties cannot predict when drawing up their annual work programmes and budgets. To that end limited access to carrying funding over from one year to the first quarter of the following year should be introduced.
- (4) In order to enhance parties' long-term financial planning capabilities, to take account of funding needs that vary from one year to another, and to strengthen the incentives for parties not to rely on public funding alone, political parties at European level should be allowed to establish limited financial reserves based on own resources generated from sources other than the budget of the European Union. The abovementioned derogations from the no-profit rule laid down in paragraph 2 are exceptional and will not constitute a precedent.

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

A new paragraph 4 reading as follows shall be added to Article 109 of Regulation (EC)
No 1605/2002:

- "4. If a political party at European level realises a surplus of income over expenditure at the end of a financial year for which it received an operating grant, part of that surplus up to 25 % of the total income for that year may, by derogation from the no-profit rule laid down in paragraph 2, be carried over to the following year provided that it is used before the end of the first quarter of this following year.

For the purpose of verifying compliance with the no-profit rule, the own resources, in particular donations and membership fees, aggregated in the annual operations of a political party at European level, which exceed 15 % of the eligible costs to be borne by the beneficiary, shall not be taken into account.

The preceding paragraph shall not apply if the financial reserves of a political party at European level exceed 100 % of its average annual income.

Article 2


This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels,

For the Council
The President

=====



**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 23 November 2007

15463/07

**Interinstitutional File:
2007/0130(COD)**

LIMITE

**PE 372
INST 144
CODEC 1308**

NOTE

from : Presidency

to : delegations

No. prop. Cion.: 11559/07 PE 228 INST 90 CODEC 770

No. prev. doc.: 15318/07 PE 364 INST 138 CODEC 1281

Subject : Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
amending Regulation (EC) No 2004/2003 on the regulations governing political
parties at European level and the rules regarding their funding
- Compromise text of the Presidency

Delegations will find attached a compromise text of the Presidency, as resulting from the meeting of the Working Party on General Affairs on 23 November 2007.

Proposal for a

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

**amending Regulation (EC) No 2004/2003 on the regulations governing political parties
at European level and the rules regarding their funding**

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 191 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission¹,

Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty²,

Whereas:

- (1) Article 12 of Regulation (EC) No 2004/2003 stipulates that the European Parliament shall publish a report on the application of the Regulation, including – where appropriate – possible amendments to be made to the funding system.
- (2) In its Resolution of 23 March 2006 on the application of Regulation (EC) No 2004/2003³, the European Parliament considered that that Regulation should be improved on a number of points in light of experience gained since its entry into force in 2003, all of them with the overriding objective of improving the funding situation of these political parties and the foundations affiliated with them.

¹ OJ C

² OJ C

³ OJ C 292E, 1.12.2006, p. 6.

- (3) Provisions to provide financial support for political foundations at European level should be laid down in the context of this Regulation, as political foundations at European level affiliated with the political parties at European level may through their activities support and underpin the objectives of the European political parties notably in terms of contributing to the debate on European public policy issues and on European integration, including by acting as catalysts for new ideas, analysis and policy options. This financial support will be provided in the Section "Parliament" of the general budget of the European Union, as this is the case for the political parties at European level.
- (4) It remains an important objective to ensure the broadest possible participation of citizens in the democratic life of the Union. In this context political youth organisations can play a special role in fostering interest for and concrete knowledge about the political system of Union amongst young people, actively promoting their participation in democratic activities at European level.
- (5) In order to improve the conditions conducive for the funding of political parties at European level, while encouraging them to ensure adequate long-term financial planning, the minimum co-funding requirement should be adjusted. The same level of co-funding should be required for political foundations at European level.
- (6) With a view to further enhancing and promoting the European nature of the elections to the European Parliament, it should be established clearly that appropriations received from the EU budget may also be used for the financing of campaigns conducted by the political parties at European level in the context of European Parliament elections, provided that this does not constitute a direct or indirect financing of national political parties or candidates. Political parties at European level act in the context of European Parliament elections in particular in order to highlight the European character of these elections. In accordance with Article 8 of the Act concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage¹, the funding of and limitation of election expenses at European Parliament elections is governed in each Member State by national provision. National law also applies for election expenses at national elections and referenda.

¹ Council Decision 76/787/ECSC, EEC, Euratom of 20 September 1976, as amended by Council Decision 2002/772/CE, Euratom of 25 June 2002 and of 23 September 2002

HAVE ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

Regulation (EC) No 2004/2003 is amended as follows:

(1) In Article 2, the following points 4 and 5 are added:

4. "Political foundations at European level" means an entity or network of entities which is affiliated with a political party at European level and which through its activities, within the aims and fundamental values pursued by the European Union, underpins and complements the objectives of the political party at European level by performing, in particular, the following tasks:

- observing, analysing and contributing to the debate on European public policy issues and on the process of European integration;
- developing activities linked to European public policy issues, such as organising and supporting seminars, training, conferences and studies on such issues between relevant stakeholders, including youth organisations and other representatives of civil society;
- developing cooperation with entities of the same kind in order to promote democracy;
- serving as a framework for national political foundations, academics, and other relevant actors to work together at European level."

5. "funding from the general budget of the European Union" means a grant within the meaning of Article 108 paragraph 1 of Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002."

(2) Article 3 is amended as follows:

The following second and third paragraphs are added after point (d):

"A political foundation at European level shall satisfy the following conditions:

- (a) it must be affiliated with one of the political parties at European level recognised in accordance with Article 3, as certified by the latter;
- (b) it must have legal personality in the Member State in which its seat is located. This legal personality shall be separate from that of the political party at European level with which it is affiliated;
- (c) it must observe, in particular in its programme and in its activities, the principles on which the European Union is founded, namely the principles of liberty, democracy, respect for human rights and fundamental freedoms, and the rule of law;
- (d) it shall not promote profit goals;
- (e) its management board shall have a geographically balanced composition.

Within the framework of this Regulation, it remains for each political party and foundation at European level to define the specific modalities for their relationship, in accordance with national law applicable, including an appropriate degree of separation between the daily management as well as the governing structures of the political foundation at European level on the one hand, and on the other hand the political party at European level with which the former is affiliated."

(3) Article 4, paragraph 2 (a) shall be replaced by the following:

- (a) documents proving that the applicant satisfies the conditions laid down in Articles 2 and 3;

(4) In Article 4, the following paragraphs 4, 5, 6, and 7 are added:

"4. A political foundation at European level may apply for funding from the general budget of the European Union only through the political party at European level with which it is affiliated.

5. Funding for a political foundation at European level shall be allocated on the basis of the former's affiliation with a political party at European level, applying the provisions of Article 10(1). Articles 9 and 9 a shall apply to the funds thus allocated.

6. Funding allocated to a political foundation at European level shall only be used for the purpose of financing the activities of the former in accordance with the provisions of Article 2(4). On no account may it be used to finance elections or referenda campaigns.

7. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall apply *mutatis mutandis* to the political foundations at European level when assessing applications for funding from the general budget of the European Union."

(5) In Article 5, the following paragraphs 4, 5, and 6 are added:

"4. The provisions of paragraph 2 shall apply *mutatis mutandis* to the political foundations at European level.

5. If the political party at European level with which a political foundation at European level is affiliated forfeits its status, the political foundation at European level in question shall be excluded from funding under this Regulation.

6. If the European Parliament finds that any of the conditions referred to in Article 3(c) are no longer satisfied, the political foundation at European level in question shall be excluded from funding under this Regulation."

- (6) Article 6 is replaced by the following:

"Article 6

Obligations linked to funding

1. A political party at European level as well as a political foundation at European level shall:

- (a) publish its revenue and expenditure and a statement of its assets and liabilities annually;
- (b) declare its sources of funding by providing a list specifying the donors and the donations received from each donor, with the exception of donations not exceeding EUR 500 per year and per donor.

2. It shall not accept:

- (a) anonymous donations,
- (b) donations from the budgets of political groups in the European Parliament,
- (c) donations from any undertaking over which the public authorities may exercise directly or indirectly a dominant influence by virtue of their ownership of it, their financial participation therein, or the rules which govern it,
- (d) donations exceeding EUR 12 000 per year and per donor from any natural or legal person other than the undertakings referred to in c) and without prejudice to paragraphs 3 and 4.
- (e) donations from any public authority from third countries, including from any undertaking over which the public authorities may exercise directly or indirectly a dominant influence by virtue of their ownership of it, their financial participation therein, or the rules which govern it.

3. Contributions to a political party at European level from national political parties which are members of a political party at European level or from a natural person who is a member of a political party at European level shall be admissible. Contributions to a political party at European level from national political parties or from a natural person may not exceed 40 % of that party's annual budget.

4. Contributions to a political foundation at European level from national political foundations, which are members of a political foundation at European level, as well as from political parties at European level, shall be admissible. They may not exceed 40 % of that foundation's annual budget and must not derive from funds received by a political party at European level pursuant to this Regulation from the general budget of the European Union. The burden of proof shall rest with the political party at European level concerned."

(7) Article 7 is replaced by the following:

"Article 7

Prohibition of funding

1. The funding of political parties at European level from the general budget of the European Union or from any other source may not be used for the direct or indirect funding of other political parties, and in particular national parties or candidates. These national political parties and candidates shall continue to be governed by national rules.

2. The funding of political foundations at European level from the general budget of the European Union or from any other source may not be used for the direct or indirect funding of political parties or candidates either at European or national level or of foundations at national level.

- (8) Article 8 is replaced by the following:

"Article 8

Nature of expenditure

Without prejudice to the funding of political foundations, appropriations received from the general budget of the European Union in accordance with this Regulation may only be used to meet expenditure directly linked to the objectives set out in the political programme referred to in Article 4(2)(b).

Such expenditure shall include administrative expenditure and expenditure linked to technical assistance, meetings, research, cross-border events, studies, information and publications.

The expenditure of political parties at European level may also include financing campaigns conducted by the political parties at European level in the context of the elections to the European Parliament, in which they participate as required in Article 3(d). In accordance with Article 7 these appropriations shall not finance directly or indirectly national political parties or candidates. Such expenditure shall not be used to finance referenda campaigns.

In accordance, however, with Article 8 of the Act concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage, the funding of and limitation of election expenses for all parties and candidates at European Parliament elections is governed in each Member State by national provision."

(9) Article 9 is amended as follows:

(a) Paragraph 1 is replaced by the following:

"1. Appropriations for funding of political parties at European level as well as political foundations at European level shall be determined under the annual budgetary procedure and shall be implemented in accordance with the Financial Regulation (Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002*) and its Implementing Rules applicable to the general budget of the European Communities (Commission Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002**).

The implementing procedures of this Regulation are laid down by the authorising officer."

* OJ L 248, 16.9.2002, p. 1.

** OJ L 357, 31.12.2002, p. 1."

(b) Paragraph 2 is replaced by the following:

"2. The valuation of movable and immovable property and its depreciation shall be carried out in accordance with the provisions applicable to the Institutions as laid down in Article 133 of Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

(c) Paragraph 3 is replaced by the following:

"3. Control of funding granted under this Regulation shall be exercised in accordance with Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002, and Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002.

Control shall also be exercised on the basis of annual certification by an external and independent audit. This certification shall be transmitted, within six months of the end of the financial year concerned, to the European Parliament.

(10) The following Article 9 a is added:

"Article 9 a
Transparency

The European Parliament shall publish jointly in a section of its website created for the purpose the following documents:

- an annual report with a table of the amounts paid to each political party and each political foundation at European level, for each financial year for which grants have been paid;
- the report of the European Parliament on the application of this Regulation and the activities funded, as referred to in Article 12;
- the provisions for the implementation of the present regulation.

(11) In Article 10, paragraph 2 is replaced by the following:

"2. Funding charged to the general budget of the European Union shall not exceed 85% of those costs of a political party or political foundation at European level which are eligible for funding. The burden of proof shall rest with the relevant political party at European level."

(12) Article 12 is replaced by the following:

"Article 12

Evaluation

The European Parliament shall publish a report no later than 15 February 2011 on the application of this Regulation and the activities funded. The report shall indicate, where appropriate, possible amendments to be made to the funding system."

Article 1 (a)

Transitional provision

The provisions laid down by this Regulation shall apply to grants awarded to the European political parties as from the financial year 2008.

For the financial year 2008, any applications for funding of political foundations at European level pursuant to Article 4(4) of Regulation (EC) No 2004/2003 shall relate exclusively to eligible costs incurred after 1 September 2008.

European political parties that have duly submitted their applications for grants for 2008 may, within three months following the entry into force of this Regulation, submit a supplementary application for funding based on the modifications introduced by this Regulation and, where appropriate, an application for a grant for the foundation affiliated to that political party. The European Parliament shall adopt appropriate implementation measures.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels,

For the European Parliament
The President

For the Council
The President



PARLAMENTO EUROPEO

[bg](#) [es](#) [cs](#) [da](#) [de](#) [et](#) [el](#) [en](#) [fr](#) [it](#) [lv](#) [lt](#) [hu](#) [mt](#) [nl](#) [pl](#) [pt](#) [ro](#) [sk](#) [sl](#) [fi](#) [sv](#)
[Indice](#) [◀ Precedente](#) [Seguente ▶](#) [⊕ Testo integrale](#)

Procedura : 2007/0820(CNS)

[▶▶ Ciclo di vita in Aula](#)Ciclo del documento : [A6-0465/2007](#)Testi presentati :
[A6-0465/2007](#)

Discussioni :

Votazioni :

[PV 29/11/2007 - 7.5](#)

Testi approvati :

[P6_TA\(2007\)0549](#)

Testi approvati dal Parlamento

Giovedì 29 novembre 2007 - Bruxelles

Edizione provvisoria

Progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (regolamento finanziario) *

[P6_TA-PROV\(2007\)0549](#)[A6-0465/2007](#)

► **Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 sul progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (14320/2007 – C6-0411/2007 – 2007/0820(CNS))**

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di regolamento del Consiglio (14320/2007),
 - vista la proposta della Commissione (**COM(2007)0364**),
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽¹⁾,
 - visto il regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo⁽²⁾,
 - visto l'articolo 279 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0411/2007),
 - visti gli articoli 51 e 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - viste la relazione della commissione per gli affari costituzionali e la lettera della commissione per i bilanci (**A6-0465/2007**),
1. approva il progetto di regolamento del Consiglio;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo sottoposto a consultazione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(2) GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.



PARLAMENTO EUROPEO

[bg](#) [es](#) [cs](#) [da](#) [de](#) [et](#) [el](#) [en](#) [fr](#) [it](#) [lv](#) [lt](#) [hu](#) [mt](#) [nl](#) [pl](#) [pt](#) [ro](#) [sk](#) [sl](#) [fi](#) [sv](#)
[Indice](#) [◀ Precedente](#) [Seguente ▶](#) [⊕ Testo integrale](#)

Procedura : 2007/0130(COD)

[▶▶ Ciclo di vita in Aula](#)Ciclo del documento : [A6-0412/2007](#)
Testi presentati :
 A6-0412/2007

Discussioni :
 PV 13/11/2007 - 17
 CRE 13/11/2007 - 17

Votazioni :
 PV 15/11/2007 - 5.1
 CRE 15/11/2007 - 5.1
 Dichiarazioni di voto
 PV 29/11/2007 - 7.18

Testi approvati :
[P6_TA\(2007\)0562](#)

Testi approvati dal Parlamento

Giovedì 29 novembre 2007 - Bruxelles

Edizione provvisoria

Statuto e finanziamento dei partiti politici a livello europeo ***I

[P6_TA-PROV\(2007\)0562](#)[A6-0412/2007](#)

- ▶ Risoluzione
- ▶ Testo consolidato

▶ **Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/ 2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (COM(2007)0364 – C6-0202/2007 –2007/0130(COD))** ▼

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0364),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 191 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0202/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0412/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita il suo Ufficio di presidenza a esaminare in che modo un partito politico a livello europeo possa ottenere un periodo transitorio di tre mesi al fine di ricostituire il numero dei suoi membri se, nel corso dell'esercizio finanziario, tale numero è sceso al di sotto dei requisiti minimi previsti dal regolamento modificato;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

▶ **Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 novembre 2007 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2007 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/ 2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo** ▲

[P6_TC1-COD\(2007\)0130](#)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 191,

vista la proposta della Commissione ||,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo⁽²⁾ prevede che il Parlamento europeo pubblichi una relazione sull'applicazione del regolamento e indichi, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento.

(2) Nella sua risoluzione del 23 marzo 2006 *sui partiti politici europei*⁽³⁾, il Parlamento europeo ha concluso che alcuni aspetti del regolamento (CE) n. 2004/2003 dovessero essere migliorati alla luce dell'esperienza acquisita dalla sua entrata in vigore nel 2003, **il tutto con l'obiettivo prioritario di migliorare la situazione relativa al finanziamento di tali partiti politici e delle fondazioni ad essi affiliate**.

(3) Nel contesto del presente regolamento è opportuno introdurre disposizioni che prevedano il sostegno finanziario alle fondazioni politiche a livello europeo, in quanto le fondazioni politiche a livello europeo affiliate ai partiti politici a livello europeo possono, tramite le proprie attività, sostenere e perseguire gli obiettivi dei partiti politici europei, segnatamente in termini di contributo al dibattito sulle politiche pubbliche europee e sull'integrazione europea, *oltreché* svolgere la funzione di catalizzatori per nuove idee, analisi e opzioni politiche. **Tale assistenza finanziaria figura nella sezione "Parlamento" del bilancio generale dell'Unione europea, come avviene per i partiti politici a livello europeo.**

(4) Garantire la massima partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione europea rimane un obiettivo importante. A tale riguardo, le organizzazioni politiche giovanili possono svolgere un ruolo particolare, stimolando l'interesse dei giovani per il sistema politico dell'Unione europea, agevolandone la conoscenza concreta e incoraggiando attivamente la loro partecipazione al processo democratico a livello europeo.

(5) Per **migliorare le** condizioni **per il** finanziamento dei partiti politici a livello europeo e per incoraggiare questi ultimi a realizzare un'adeguata programmazione finanziaria a lungo termine, è necessario modificare il livello minimo di cofinanziamento richiesto. **È opportuno prevedere lo stesso livello di cofinanziamento per le fondazioni politiche a livello europeo.**

(6) Allo scopo di rafforzare e promuovere ulteriormente il carattere europeo delle elezioni del Parlamento europeo, è opportuno prevedere chiaramente che gli stanziamenti a carico del bilancio dell'Unione europea possano essere utilizzati anche per finanziare campagne organizzate dai partiti politici a livello europeo nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, a condizione che ciò non costituisca un finanziamento diretto o indiretto dei partiti politici nazionali o dei ■ candidati. **I partiti politici a livello europeo operano nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, in particolare per mettere in risalto il carattere europeo di queste elezioni. In conformità dell'articolo 8 dell'Atto concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto⁽⁴⁾, il finanziamento e la limitazione delle spese elettorali nel quadro delle elezioni al Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali. Il diritto nazionale si applica anche alle spese elettorali per le elezioni e i referendum nazionali,**

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2004/2003 è modificato come segue:

1) all' articolo 2, **sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5 :**

"

4. "fondazioni politiche a livello europeo": enti o reti di enti dotati di personalità giuridica in uno Stato membro, affiliati ad un partito politico a livello europeo, che, attraverso le proprie attività, **nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali perseguiti dall'Unione europea**, sostengono ed integrano gli obiettivi di tale partito **a livello europeo**, svolgendo i seguenti compiti:
- attività di osservazione, analisi e arricchimento del dibattito sulle politiche pubbliche europee e sul processo di integrazione europea;
 - **sviluppo di attività legate a questioni di politica pubblica europea, quali** attività di organizzazione e sostegno relative a seminari, azioni di formazione, conferenze, studi europei sui temi di cui sopra a cui partecipano i soggetti maggiormente implicati, tra cui organizzazioni giovanili e rappresentanti della società civile;
 - **sviluppo della cooperazione con enti dello stesso tipo al fine di promuovere la democrazia;**
 - creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, tra fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico ed altri soggetti interessati. ||
5. "**finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea**": una sovvenzione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 1.

1 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

"

- 2) all'articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi, secondo e terzo, ||:

"

2. Una fondazione politica a livello europeo soddisfa le condizioni seguenti:
- a) è affiliata ad uno dei partiti politici a livello europeo riconosciuti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, come certificato dal partito in questione;
 - b) **ha personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede. Tale personalità giuridica è distinta da quella del partito politico a livello europeo al quale è affiliata;**
 - c) rispetta, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto.
 - d) **non persegue finalità di profitto;**
 - e) **ha un consiglio d'amministrazione la cui composizione è equilibrata dal punto di vista geografico.**
3. Nel quadro del presente regolamento, spetta a ciascun partito politico e a ciascuna fondazione politica a livello europeo definire, **in conformità del diritto nazionale**, le modalità specifiche delle loro relazioni, che devono prevedere un'adeguata separazione tra la gestione quotidiana e le strutture direttive della fondazione politica a livello europeo, da una parte, e il partito politico a livello europeo al quale essa è affiliata, dall'altra.;"

"

- 3) all'articolo 4 ||:
- a) **il paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal testo seguente: "**
 - a) **"a) i documenti che attestano che il richiedente soddisfa le condizioni di cui agli articoli 2 e 3;"**;
 - b) || sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5, 6 e 7:"
 4. "4. Una fondazione politica a livello europeo può richiedere un finanziamento **a carico del bilancio generale dell'Unione europea solo** tramite il partito politico a livello europeo al quale è affiliata.
 5. I fondi destinati alle fondazioni politiche a livello europeo sono ripartiti in base all'affiliazione di queste a un partito politico a livello europeo, conformemente || alle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1. Ai fondi ripartiti in questo modo si **applicano gli articoli 9 e 9 bis**.
 6. I fondi destinati ad una fondazione politica a livello europeo **sono** utilizzati esclusivamente per finanziare le attività della fondazione stessa, di cui all'articolo 2, paragrafo 4, **e non possono in nessun caso essere utilizzati per finanziare campagne elettorali o referendarie**.
 7. Nella valutazione delle domande di finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea, le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle fondazioni politiche a livello europeo.;"

4) all'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6:

"

4. "4. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano, *mutatis mutandis*, alle fondazioni politiche a livello europeo.

5. Se, a livello europeo, un partito politico al quale la fondazione politica è affiliata perde il proprio status (di partito riconosciuto), la fondazione politica è esclusa dal finanziamento previsto dal presente regolamento.

6. Se il Parlamento europeo ritiene che una o più delle condizioni di cui all'articolo 3, *comma 1*, lettera c), non siano più soddisfatte, la fondazione politica a livello europeo in questione è esclusa dal finanziamento previsto dal presente regolamento";

"

5) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"

" Articolo 6

Obblighi collegati al finanziamento

1. Un partito politico a livello europeo e una fondazione politica a livello europeo:

- a) pubblicano annualmente le proprie entrate e uscite e una dichiarazione relativa all'attivo e al passivo;
- b) dichiarano le proprie fonti di finanziamento, fornendo un elenco dei donatori e delle donazioni ricevute da ciascun donatore, ad eccezione di quelle che non superano 500 EUR ***all'anno e per donatore*** .

2. Essi non possono accettare:

- a) le donazioni anonime,
- b) le donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo,
- c) le donazioni provenienti da imprese sulle quali i pubblici poteri possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante a titolo della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle regole che la disciplinano,
- d) le donazioni che superano 12 000 EUR all'anno e per donatore, provenienti da qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle imprese di cui alla lettera c), fatto salvo il disposto dei ***paragrafi 3 e 4*** .
- e) ***le donazioni provenienti da qualsiasi autorità pubblica di un paese terzo, ivi inclusa ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina.***

3. I contributi a favore di un partito politico a livello europeo provenienti dai partiti politici nazionali affiliati ***o da una persona fisica che sia membro di un partito politico a livello europeo*** sono ammissibili. ***I contributi a un partito politico a livello europeo provenienti da partiti politici nazionali o da una persona fisica*** non possono superare il 40% del bilancio annuale di quest'ultimo.

4. I contributi a favore di una fondazione politica a livello europeo provenienti da fondazioni politiche nazionali affiliate e da partiti politici a livello europeo sono ammissibili. Essi non possono superare il 40% del bilancio annuale della fondazione in questione ***e non possono derivare da fondi che un partito politico a livello europeo abbia ricevuto a norma del presente regolamento a titolo del bilancio generale dell'Unione europea*** .

L'onere della prova incombe al partito politico a livello europeo interessato .

"

6) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"

Articolo 7

55-BIS

Divieto di finanziamento

1. I fondi destinati ai partiti politici a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea o di qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e in particolare dei partiti politici nazionali **o di candidati**. **Questi partiti politici nazionali e questi candidati** restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali.

2. I fondi destinati alle fondazioni politiche a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea **o di qualsiasi altra fonte** non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di partiti **o di candidati** politici a livello europeo o nazionale né di fondazioni a livello nazionale.";

"

7) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"

" Articolo 8

Natura delle spese

Fatto salvo il finanziamento delle fondazioni politiche, gli stanziamenti provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea conformemente al presente regolamento possono essere utilizzati soltanto per coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel programma politico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

Tali spese comprendono le spese amministrative, quelle per il sostegno tecnico, le riunioni, la ricerca, le manifestazioni transfrontaliere, gli studi, l'informazione e le pubblicazioni.

Le spese dei partiti politici a livello europeo possono inoltre comprendere campagne di finanziamento realizzate dai partiti politici a livello europeo nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, a cui essi partecipano come richiesto dall' articolo 3, lettera d). Ai sensi dell'articolo 7, tali stanziamenti non **finanziano direttamente o indirettamente** partiti politici nazionali o candidati.

Tali stanziamenti non sono utilizzati per finanziare campagne referendarie.

In conformità, tuttavia, dell'articolo 8 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, il finanziamento e la limitazione delle spese elettorali per tutti i partiti e i candidati nel quadro delle elezioni al Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali.";

"

8) l'articolo 9 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"

1. "1. Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e delle fondazioni politiche a livello europeo sono determinati nel quadro della procedura di bilancio annuale e sono attuati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e le relative modalità di esecuzione applicabili al bilancio generale delle Comunità (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione¹).

Le procedure di esecuzione del presente regolamento sono fissate dall'ordinatore."

¹ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

"

b) *il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"

2. La valutazione dei beni mobili e immobili e il loro ammortamento sono effettuati in conformità delle disposizioni applicabili alle istituzioni, come previsto all'articolo 133 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

"

c) *il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

"

3. Il controllo dei finanziamenti assegnati nel quadro del presente regolamento è esercitato conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Il controllo è effettuato inoltre sulla base di una certificazione annuale ad opera di un organismo di audit esterno e indipendente. La certificazione è trasmessa al Parlamento europeo entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario pertinente

"

9) è inserito il seguente articolo 9 bis:

"

Articolo 9 bis

Trasparenza

Il Parlamento europeo pubblica congiuntamente, in una rubrica del suo sito internet creata ad hoc, i seguenti documenti:

- **una relazione annuale recante una tabella degli importi versati a ciascun partito politico e a ciascuna fondazione politica a livello europeo, per ogni esercizio finanziario per cui sono state erogate sovvenzioni;**
- **la relazione del Parlamento europeo sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate, come previsto all'articolo 12;**
- **le disposizioni di applicazione del presente regolamento;**

"

10) *all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"

2. I finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono superare l'85% *dei costi* di un partito politico o di una fondazione *politica* a livello europeo *che siano ammissibili al finanziamento*. L'onere della prova spetta al partito politico a livello europeo interessato."

"

11) *l'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

"

Articolo 12

Valutazione

Entro il 15 febbraio 2011, il Parlamento europeo pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento.

"

Articolo 2

Disposizione transitoria

Le disposizioni stabilite dal presente regolamento si applicano alle sovvenzioni concesse ai partiti politici a livello europeo a partire dall'esercizio finanziario 2008.

Per l'esercizio finanziario 2008, le domande di finanziamento di fondazioni politiche a livello europeo a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2004/2003 riguardano esclusivamente i costi ammissibili sostenuti dopo il 1° settembre 2008.

Il partito politico a livello europeo che abbia debitamente presentato domanda di sovvenzione per il 2008 può, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare una domanda supplementare di finanziamento, basata sulle modifiche introdotte dal presente regolamento e, se del caso, un domanda di sovvenzione per la fondazione ad esso affiliata. Il Parlamento europeo approva le pertinenti misure di esecuzione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) Posizione del Parlamento europeo del 29 novembre 2007.

(2) GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

(3) GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 127.

(4) Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1). Decisione modificata dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).



Reg. (CE) 4-11-2003 n. 2004/2003

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo.

Publicato nella G.U.U.E. 15 novembre 2003, n. L 297.

Reg. (CE) 4 novembre 2003, n. 2004/2003 ⁽¹⁾.

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 15 novembre 2003, n. L 297.

(2) Entrata in vigore: vedi articolo 13 del presente regolamento.

(3) Vedi, per le modalità di applicazione del presente regolamento, la *decisione 29 marzo 2004*.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 191,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 191 del trattato stabilisce che i partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione e contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

(2) È opportuno fissare una serie di norme di base, in forma di statuto, per i partiti politici a livello europeo, in particolare in relazione al loro

finanziamento. L'esperienza acquisita nell'applicare il presente regolamento dovrebbe dimostrare in quale misura tale statuto debba o non debba essere integrato da altre regole.

(3) La pratica indica che i membri di un partito politico a livello europeo saranno o cittadini raggruppati come partito politico, oppure partiti politici che formano un'alleanza. È pertanto opportuno precisare le nozioni di «partito politico» e di «alleanza di partiti politici» che saranno utilizzate ai fini del presente regolamento.

(4) Per poter identificare un «partito politico a livello europeo», è importante stabilire talune condizioni. In particolare, è necessario che i partiti politici a livello europeo rispettino i principi sui quali l'Unione europea è fondata, che sono ripresi dai trattati e riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(5) Occorre prevedere la procedura da seguire da parte dei partiti politici a livello europeo che desiderino ottenere un finanziamento in applicazione del presente regolamento.

(6) Occorre inoltre prevedere una verifica regolare delle condizioni che consentono di identificare un partito politico a livello europeo.

(7) I partiti politici a livello europeo che abbiano ricevuto un finanziamento in applicazione del presente regolamento dovrebbero sottostare agli obblighi che garantiscono la trasparenza delle fonti di finanziamento.

(8) In conformità della dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea, allegata all'atto finale del trattato di Nizza, il finanziamento attribuito a norma del presente regolamento non dovrebbe essere utilizzato per finanziare direttamente o indirettamente i partiti politici a livello nazionale. Nella medesima dichiarazione è previsto che le disposizioni sul finanziamento dei partiti politici a livello europeo dovrebbero essere applicate, su una stessa base, a tutte le forze politiche europee rappresentate in seno al Parlamento europeo.

(9) È opportuno definire la natura delle spese alle quali può applicarsi un finanziamento a norma del presente regolamento.

(10) Gli stanziamenti destinati al finanziamento previsto dal presente regolamento dovrebbero essere stabiliti nell'ambito della procedura di bilancio annuale.

(11) È necessario assicurare la massima trasparenza e il controllo finanziario dei partiti politici a livello europeo che ricevono finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

(12) È opportuno prevedere un criterio di ripartizione degli stanziamenti disponibili ogni anno, tenendo conto sia del numero di beneficiari, sia del

numero di eletti al Parlamento europeo.

(13) L'assistenza tecnica che il Parlamento europeo dovrà fornire ai partiti politici a livello europeo dovrebbe essere basata sul principio della parità di trattamento.

(14) L'applicazione del presente regolamento e le attività finanziate dovrebbero essere analizzate in una relazione del Parlamento europeo, che dovrebbe essere pubblicata.

(15) Il controllo giurisdizionale per il quale è competente la Corte di giustizia è un elemento che concorre alla corretta applicazione del presente regolamento.

(16) Per facilitare la transizione verso le nuove regole è opportuno differire l'applicazione di alcune disposizioni del presente regolamento fino alla costituzione del Parlamento europeo che farà seguito alle elezioni previste nel mese di giugno del 2004,

hanno adottato il presente regolamento:

(4) Parere 19 giugno 2003 del Parlamento europeo e *decisione 29 settembre 2003* del Consiglio.

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione.

Il presente regolamento stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo.

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «partito politico»: un'associazione di cittadini:

- che persegue obiettivi politici, e

- che è riconosciuta o istituita in conformità dell'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro;

2) «alleanza di partiti politici»: la cooperazione strutturata tra almeno due partiti politici;

3) «partito politico a livello europeo»: un partito politico o un'alleanza di partiti politici che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3.

Articolo 3 *Condizioni.*

Un partito politico a livello europeo soddisfa le condizioni seguenti:

a) avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede;

b) essere rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure

aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3% dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;

c) rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto;

d) aver partecipato alle elezioni al Parlamento europeo o averne espresso l'intenzione.

Articolo 4

Domanda di finanziamento.

1. Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, un partito politico a livello europeo presenta ogni anno una domanda al Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi ed autorizza e gestisce gli stanziamenti corrispondenti.

2. La prima domanda è corredata dei documenti seguenti:

a) i documenti che attestano che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3;

b) un programma politico che espone gli obiettivi del partito politico a livello europeo;

c) uno statuto che definisca segnatamente gli organi responsabili della gestione politica e finanziaria, e gli organismi o le persone fisiche che detengono, in ciascuno degli Stati membri interessati, il potere di rappresentanza legale, in particolare per quanto riguarda l'acquisizione o la cessione di beni mobili e immobili e la capacità di stare in giudizio.

3. Ogni modifica riguardante i documenti di cui al paragrafo 2, in particolare un programma politico o uno statuto che siano gi" stati presentati, è notificata al Parlamento europeo entro due mesi. In caso di mancata notifica, il finanziamento è sospeso.

Articolo 5

Verifica.

1. Il Parlamento europeo verifica regolarmente se i partiti politici a livello europeo continuano a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b).

2. Per quanto riguarda la condizione di cui all'articolo 3, lettera c), su richiesta di un quarto dei suoi membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici in seno al Parlamento europeo, il Parlamento europeo verifica, a maggioranza dei suoi membri, che tale condizione continui ad essere soddisfatta da un partito politico a livello europeo.

Prima di effettuare tale verifica, il Parlamento europeo sente i rappresentanti del partito politico a livello europeo in questione e chiede ad un comitato di personalità indipendenti di esprimere un parere sull'argomento entro un lasso di tempo ragionevole.

Tale comitato è costituito da tre membri. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano un membro ciascuno. Il Parlamento europeo provvede all'attività di segreteria e al finanziamento del comitato.

3. Se il Parlamento europeo constata che una delle condizioni di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c), non è più soddisfatta, il partito politico a livello europeo in questione, avendo di conseguenza perduto tale titolo, è escluso dal finanziamento ai sensi del presente regolamento.

Articolo 6

Obblighi collegati al finanziamento.

Un partito politico a livello europeo:

a) pubblica annualmente le proprie entrate e uscite e una dichiarazione relativa all'attivo e al passivo;

b) dichiara le proprie fonti di finanziamento, fornendo un elenco dei donatori e delle donazioni ricevute da ciascun donatore, ad eccezione di quelle che non superano 500 EUR;

c) non accetta:

- le donazioni anonime,

- le donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo,

- le donazioni provenienti da imprese sulle quali i pubblici poteri possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante a titolo della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle regole che la disciplinano,

- le donazioni che superano 12.000 EUR all'anno e per donatore, provenienti da qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle imprese di cui al terzo trattino, fatto salvo il disposto del secondo comma.

Sono ammissibili i contributi dei partiti politici membri di un partito politico a livello europeo. Essi non possono superare il 40% del bilancio annuale di quest'ultimo.

Articolo 7

Divieto di finanziamento.

Il finanziamento dei partiti politici a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea o di qualsiasi altra fonte non può essere utilizzato per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e in particolare dei partiti politici nazionali, che restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali.

Articolo 8

Natura delle spese.

Gli stanziamenti provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea conformemente al presente regolamento possono essere utilizzati soltanto per coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel programma politico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

Tali spese comprendono le spese amministrative, quelle per il sostegno tecnico, le riunioni, la ricerca, le manifestazioni transfrontaliere, gli studi, l'informazione e le pubblicazioni.

Articolo 9

Esecuzione e controllo.

1. Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti politici a livello europeo sono fissati in conformità delle procedure di bilancio ed eseguiti a norma delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1].

2. La valutazione dei beni mobili ed immobili e il loro ammortamento sono effettuati in conformità del *regolamento (CE) n. 2909/2000* della Commissione, del 29 dicembre 2002, relativo alla gestione contabile delle immobilizzazioni non finanziarie delle Comunità europee.

3. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento sono soggetti a controllo a norma delle disposizioni del regolamento finanziario e delle relative modalità di esecuzione.

Il controllo è effettuato inoltre in base a una certificazione annuale ad opera di un organismo di audit esterno e indipendente. La certificazione è trasmessa al Parlamento europeo entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario pertinente.

4. In seguito all'applicazione del presente regolamento, i fondi che fossero indebitamente ricevuti dai partiti politici a livello europeo dal bilancio generale dell'Unione europea sono restituiti a tale bilancio.

5. I partiti politici a livello europeo beneficiari dei finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento trasmettono alla Corte dei conti, dietro sua richiesta, qualsiasi documento o informazione di cui essa abbia bisogno per esercitare le proprie funzioni.

Nel caso di spese impegnate dai partiti politici a livello europeo congiuntamente ai partiti politici nazionali e ad altre organizzazioni, i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai partiti politici a livello europeo sono resi accessibili alla Corte dei conti.

6. Il finanziamento dei partiti politici a livello europeo in quanto organismi che perseguono un obiettivo di interesse generale europeo non è soggetto alle disposizioni dell'articolo 113 del regolamento finanziario relative al carattere degressivo del finanziamento.

[1] *Regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2002* del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 10
Ripartizione.

1. Gli stanziamenti disponibili sono ripartiti annualmente come segue tra i partiti politici a livello europeo la cui domanda di finanziamento di cui all'articolo 4 sia stata accolta:

a) il 15% è ripartito in parti uguali;

b) l'85% è ripartito fra quelli che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.

Ai fini dell'applicazione di queste disposizioni, un membro del Parlamento europeo può appartenere a un solo partito politico a livello europeo.

2. I finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono superare il 75% del bilancio di un partito politico a livello europeo. L'onere della prova spetta al partito politico a livello europeo interessato.

Articolo 11
Assistenza tecnica.

Tutta l'assistenza tecnica da parte del Parlamento europeo ai partiti politici a livello europeo è basata sul principio della parità di trattamento. È fornita a condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle riconosciute alle altre organizzazioni e associazioni esterne alle quali possono essere concesse agevolazioni simili e avviene in base a fatturazione e pagamento.

Il Parlamento europeo pubblica in una relazione annuale i dettagli dell'assistenza tecnica fornita a ciascun partito politico a livello europeo.

Articolo 12
Relazione.

Entro il 15 febbraio 2006, il Parlamento europeo pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento.

Articolo 13

Entrata in vigore e applicazione.

Il presente regolamento entra in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli da 4 a 10 si applicano a decorrere dal giorno dell'apertura della prima sessione tenuta dopo le elezioni al Parlamento europeo del giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Tremonti

Reg. (CE/Euratom) 25-6-2002 n. 1605/2002

Regolamento del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Pubblicato nella G.U.C.E. 16 settembre 2002, n. L 248. Entrata in vigore: 6 ottobre 2002.

Parte prima

Disposizioni comuni

TITOLO VI

Sovvenzioni

Capo 1

Portata e forma delle sovvenzioni ⁽¹¹²⁾

Articolo 108

1. Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico del bilancio, accordati a titolo di liberalità, per finanziare quanto segue:

a) un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione europea;

b) oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione europea.

Esse sono oggetto di una convenzione scritta oppure di una decisione della Commissione notificata al richiedente selezionato ⁽¹¹³⁾.

2. Non costituiscono sovvenzioni ai sensi del presente titolo:

a) le spese per i membri e il personale delle istituzioni e i contributi alle scuole europee;

b) i prestiti, gli strumenti della Comunità che comportano rischi o i contributi finanziari della Comunità a tali strumenti, gli appalti pubblici di cui all'articolo 88 e gli aiuti erogati a titolo di assistenza macrofinanziaria e di sostegno al bilancio;

c) gli investimenti azionari effettuati in base al principio dell'investitore privato, i finanziamenti quasi mobiliari e gli azionariati o partecipazioni azionarie in istituzioni finanziarie internazionali quali la Banca europea per

la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) o organismi comunitari specializzati come il Fondo europeo per gli investimenti (FEI);

d) le quote versate dalle Comunità a titolo di sottoscrizioni presso gli organismi dei quali esse sono membri;

e) le spese effettuate nell'ambito della gestione concorrente, decentrata o congiunta ai sensi degli articoli da 53 a 53 quinquies;

f) i pagamenti effettuati a favore degli organismi a cui sono delegate funzioni d'esecuzione in conformità dell'articolo 54, paragrafo 2 e i contributi versati in virtù del loro atto di base costitutivo a favore di organismi istituiti dall'autorità legislativa;

g) le spese relative ai mercati della pesca di cui all'*articolo 3, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1290/2005* del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola ;

h) i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle persone invitate dalle istituzioni o munite di mandato delle istituzioni o, se del caso, qualsiasi altra indennità versata ad esse ⁽¹¹⁴⁾.

3. Sono assimilati a sovvenzionati, e disciplinati, secondo i casi, dal presente titolo:

a) i profitti derivanti dall'abbuono d'interessi su determinati prestiti concessi;

b) gli investimenti azionari o le partecipazioni azionarie diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera c) ⁽¹¹⁵⁾.

4. Un'istituzione può accordare sovvenzioni per attività di comunicazione se, per motivi debitamente giustificati, non è appropriato il ricorso alle procedure di appalto pubblico ⁽¹¹⁶⁾.

(112) Titolo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (CE/Euratom) n. 1995/2006*.

(113) Comma così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (CE/Euratom) n. 1995/2006*.

(114) Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (CE/Euratom) n. 1995/2006*.

(115) Paragrafo aggiunto dall'*articolo 1 del regolamento (CE/Euratom) n. 1995/2006*.

(116) Paragrafo aggiunto dall'*articolo 1 del regolamento (CE/Euratom) n. 1995/2006*.

Articolo 109 ⁽¹²⁰⁾

1. Le sovvenzioni devono rispettare i principi della trasparenza e della parità di trattamento.

Non possono essere cumulative né possono essere concesse retroattivamente e sono soggette al regime del cofinanziamento.

In nessun caso possono essere superati i costi totali abbinati ammissibili per il finanziamento, conformemente alle modalità d'esecuzione.

2. Le sovvenzioni non possono avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario.

3. Il paragrafo 2 non si applica a:

- a) borse di studio, di ricerca o di formazione pagate a persone fisiche;
- b) premi attribuiti in seguito a concorsi;
- c) azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o produrre reddito nel quadro di azioni esterne.

(119) Titolo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (CE/Euratom) n. 1995/2006*.

(120) Articolo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (CE/Euratom) n. 1995/2006*.



Trattato 25-3-1957

Trattato che istituisce la Comunità europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° febbraio 2003).

Versione consolidata pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. C 325. Il presente testo, in vigore dal 1° febbraio 2003, è così integrato con le modifiche apportate dal trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001.

Articolo 279 (ex articolo 209) ⁽⁷⁵⁾

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti:

a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio e al rendimento e alla verifica dei conti;

b) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità dei controllori finanziari, ordinatori e contabili.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti, fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunità sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria.

(75) Articolo così modificato dal trattato firmato a Nizza il 26 febbraio 2001 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2003.

XV Legislatura - Ultimi volumi pubblicati

- 51 Il programma europeo di navigazione satellitare Galileo - 2 giugno 2007
- 52 Il dibattito sul futuro dell'Europa (*recenti sviluppi*) - 8 giugno 2007
- 53 Incontro parlamentare sul futuro dell'Europa, Bruxelles, 11 e 12 giugno 2007 - Gli interventi dei rappresentanti italiani - 19 giugno 2007
- 54 Il dibattito sul futuro dell'Europa in vista del Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007
20 giugno 2007
- 55 Consiglio europeo Bruxelles, 21 e 22 giugno 2007 - Conclusioni della Presidenza -
Documenti comunitari - 25 giugno 2007
- 56 Atto comunitario n. 16 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per la protezione del suolo e che modifica la direttiva 2004/35/CE - 3 luglio 2007
- 57 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti (COM (2005) 667 def., del 21 dicembre 2005) - 6 luglio 2007
- 58 La Strategia europea in materia di rifiuti speciali - 6 luglio 2007
- 59 Il progetto di mandato alla Conferenza intergovernativa per la riforma dei Trattati europei - 16 luglio 2007
- 60 La politica agricola dell'Unione europea: nuovi sviluppi (audizione del Commissario europeo per l'agricoltura) - 17 luglio 2007
- 61 Progetto di Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea - *Documenti comunitari* - 26 luglio 2007
- 62 Conferenza dei Presidenti delle Commissioni affari interni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, dei Paesi candidati all'adesione e del Parlamento europeo: Lisbona, 9 e 10 settembre 2007 - 1° agosto 2007
- 63 Contenzioso e precontenzioso dell'Italia con l'Unione europea - Situazione al 30 giugno 2007
1° agosto- 2007
- 64 Atto comunitario n. 22 - Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti COM (07) 372 def. - 17 settembre 2007
- 65 Atto comunitario n. 24 - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Relazione sull'attuazione del programma dell'Aia per il 2006 (COM (07) 373 def.) - 24 settembre 2007
- 66 Riunione interparlamentare sui cambiamenti climatici (Parlamento europeo, 1° - 2 ottobre 2007) - 27 settembre 2007
- 67 Il Parlamento europeo nel progetto di Trattato - Il Parlamento europeo nel progetto di Trattato - 4 ottobre 2007
- 68 Documento di consultazione per la riforma del bilancio comunitario (SEC (2007) 1188 def.) - 4 ottobre 2007
- 69 Atti preparatori della legislazione dell'Unione europea - settembre 2007
- 70 Progetto di Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea (5 ottobre 2007) - 11 ottobre 2007
- 71 Il Parlamento europeo nel progetto di Trattato - 17 ottobre 2007
- 72 Atti comunitari nn. 25, 26, 27 e 28 - Energia elettrica e gas: terzo pacchetto legislativo dell'Unione europea - 22 ottobre 2007
- 73 Atto comunitario n. 31 - Libro bianco sullo sport - 22 novembre 2007
- 74 Atto comunitario n. 30 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM (07) 249 def.) - 28 novembre 2007
- 75 Progetto di Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea - Testo a fronte con le disposizioni dei Trattati vigenti - 4 dicembre 2007